

**SISTEMA TS - Soggetti tenuti all'invio dei datidelle spese sanitarie anno 2016**

A seguito del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria, in aggiunta ai soggetti previsti per l'anno 2015, anche i soggetti sotto segnati

- Psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- Infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- Ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- Esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- Parafarmacie.

Facciamo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell'importo della spesa.

Le spese detraibili riguardano in via generale:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività

assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

*L'obbligo di comunicazione è relativo ai soli soggetti riportati nella tabella in fondo al documento, così come ampliata dal D.M del M.E.F. pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre.*

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

**Tab. I - Soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS per l'anno 2016**

<b>Professionista</b>	<b>È tenuto all'invio dei dati sanitari?</b>	<b>Note</b>
<b>Dentista</b>	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
<b>Medico che svolge solo attività intramoenia</b>	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
<b>Studio associato</b>	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle entrate.
<b>Studio costituito come SRL</b>	SI	L'obbligo scatta da quest'anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
<b>Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi</b>	SI	Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
<b>Psicologi</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Ostetriche</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Ottico</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Tecnici sanitari di</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per

<b>radiologia medica</b>		lo scorso anno
<b>Fisioterapista</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Medico ortopedico</b>	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all'invio dei dati.
<b>Massofisioterapisti</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Logopedisti</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Biologo nutrizionista</b>	NO	Non sono iscritti all'albo dei medici/odontoiatri.
<b>Medico specializzato nell'attività di dietista</b>	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
<b>Infermieri</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Farmacia</b>	SI	È tra i soggetti espressamente ricompresi nell'ambito applicativo della norma.
<b>Parafarmacia</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici</b>	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
<b>Medico veterinario</b>	SI	Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all'invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
<b>Medico sportivo</b>	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
<b>Allergologo</b>	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici.
<b>Laboratori analisi – strutture accreditate</b>	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
<b>Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche,</b>	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

**STUDIO COMMERCIALE**

***Cantisani & Associati***

<b>ecc.).</b>		
<b>Strutture sanitarie non accreditate</b>	SI	La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016